

Il Sindaco del Comune di Alfa, in data 02/05/2019 emetteva una ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con la quale si prevedeva, all'interno dell'area individuata nell'ambito dell'ordinanza medesima, per gli esercizi commerciali il divieto di vendita di bevande alcoliche e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, con durata di 60 giorni e negli orari dalle ore 18,30 fino alle ore 8,00 della giornata successiva.

Tale ordinanza prevedeva altresì che nessuno potesse consumare bevande alcoliche nell'area predetta, nei medesimi orari salvo che all'interno degli esercizi pubblici di somministrazione preposti.

Nel corpo motivazionale dell'ordinanza si dava atto che la zona oggetto del divieto era caratterizzata da una forte situazione di degrado con numerosi episodi sfociati anche in comportamenti penalmente rilevanti, quali: atti contrari alla pubblica decenza, ubriachezza manifesta, consumo e traffico di sostanze stupefacenti, tali da minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I fatti di cui sopra erano documentati da rapporti delle forze dell'ordine le quali, in più occasioni erano intervenute per sedare risse, alterchi, episodi di spaccio di stupefacenti e microdelinquenza, nonché da evidenze giornalistiche.

Tali situazioni avevano avuto una recrudescenza dopo un periodo di evidente miglioramento delle generali condizioni di vivibilità urbana.

Il Sindaco, aveva ritenuto sussistere gli estremi della ordinanza in quanto la situazione non appariva migliorare nonostante il presidio delle forze dell'ordine.

Tizio, titolare di un esercizio commerciale posto all'interno della zona, ritenendo che tale ordinanza danneggiasse la propria attività, si rivolgeva ad un legale che presentava un ricorso al TAR competente per territorio, chiedendo l'annullamento dell'atto ed il risarcimento dei danni, sulla base dei seguenti motivi:

- Incompetenza del Sindaco, per essere materia di competenza del Prefetto o del Questore;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 ed eccesso di potere per carenza dei presupposti: mancherebbero i requisiti della contingibilità e dell'urgenza, carenza di istruttoria e carenza di motivazione;
- Eccesso di potere per mancata valutazione e contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti e disparità di trattamento rispetto agli altri esercenti, anche solo situati ai confini esterni dell'area individuata, in quanto la soluzione alle problematiche che minacciano la sicurezza urbana insisterebbe sulla Pubblica Amministrazione e sulle forze dell'ordine, attraverso la predisposizione e/o rafforzamento di idonei servizi di vigilanza e controlli.

Il ricorrente proponeva inoltre una istanza di sospensiva, ove evidenziava una diminuzione del proprio fatturato a seguito dell'emissione dell'ordinanza, presentando il registro dei corrispettivi.

Il candidato assuma le vesti del legale del Comune e rediga l'atto ritenuto più idoneo illustrando brevemente gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

